



COMUNE DI TRAPANI

Approvato con delibera consiliare n. 100 dell'8.7.2010

Regolamento per lo svolgimento di referendum abrogativi popolari

CAPO I: NORME GENERALI

Art. 1

Il referendum abrogativo popolare è indetto dal Consiglio Comunale su questioni di rilevanza generale attinenti le materie di competenza comunale.

Art. 2

Non possono essere oggetto di referendum abrogativo le materie elencate al punto 3 dell'art. 98 dello Statuto Comunale.

Art. 3

Il referendum abrogativo popolare può aver luogo in concomitanza con altre operazioni di voto.

CAPO II: REFERENDUM COMUNALE

Art. 4

Il referendum abrogativo popolare su questioni di rilevanza comunale è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale su richiesta di almeno il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero su proposta della Giunta Comunale.

Art. 5

I promotori della consultazione devono presentare richiesta al Sindaco contenente le motivazioni per le quali si richiede il referendum nonché il testo integrale del quesito proposto.

Art. 6

Le proposte della Giunta Comunale sono presentate mediante apposite deliberazioni.

Art. 7

L'avvio del procedimento del referendum avviene con la autenticazione dei modelli, appositamente predisposti dai presentatori, da parte del Segretario Generale o un suo delegato.

Per adempiere a quanto sopra, i promotori della iniziativa devono presentarsi in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque alla Segreteria Generale del Comune, muniti del rispettivo certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Trapani.

La raccolta delle firme viene effettuata su appositi modelli a stampa che devono essere datati e vidimati per ciascun foglio dal Segretario Generale o da un suo delegato, e deve avvenire in un arco di tempo non superiore a novanta giorni.

Le firme dei sottoscrittori, relativamente ai quali devono essere chiaramente indicati per esteso il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, vanno autenticate nelle forme previste dalla Legge e la certificazione di autenticità, rilasciata dal Segretario Generale o da un suo delegato, può essere anche collettiva, foglio per foglio. In tal caso, oltre alla data nel foglio deve farsi constare il numero delle firme in esso contenuto.

Art. 8

La proposta formulata secondo le prescrizioni di cui ai precedenti articoli, corredata dei relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, deve essere presentata alla Segreteria Generale del Comune che ne rilascia ricevuta e la trasmette alla Presidenza del Consiglio Comunale.

Art. 9

Sull'ammissibilità della proposta, vista sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo formale in merito alla ritualità della procedura seguita, si pronuncia il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla presentazione della proposta stessa, su relazione del Presidente della Commissione Consiliare competente.

Il presentatore ha facoltà, fino al momento della votazione dell'assemblea, di inoltrare ulteriori memorie e note illustrative.

Art. 10

La deliberazione del Consiglio Comunale che indice il referendum abrogativo deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e deve precisare il quesito, espresso in modo sintetico e di facile interpretazione, da rivolgere agli elettori.

Entro novanta giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare, il Sindaco indice il referendum e fissa la data della votazione con propria ordinanza, che deve essere emanata non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

Art. 11

La deliberazione di cui all'art. 10 non può essere adottata dal Consiglio Comunale nel corso dei dodici mesi che precedono la scadenza del suo mandato e dei sei mesi che seguono la prima seduta successiva alla sua rinnovazione.

Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale le procedure referendarie in corso restano sospese e vengono riprese su richiesta dei promotori o degli altri titolari dell'iniziativa di cui al precedente art. 4, decorsi tre mesi dalla prima seduta successiva alla rinnovazione del Consiglio stesso.

Art. 12

Nello stesso anno può avere luogo un'unica tornata referendaria. Qualora siano proposti più referendum, questi vengono accorpati.

Art. 13

Per la composizione dei seggi elettorali e lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al DPR 30 Marzo 1957 n° 361 e successive modificazioni e integrazioni, e quelle previste dalla Legge 25 Maggio 1970 n° 352 così come modificata dalla Legge 22 Maggio 1978 n° 199.

Alla propaganda elettorale si applicano le disposizioni contenute nella Legge 4 Aprile 1956 n° 212 così come modificato dalla Legge 14 Aprile 1975 n° 130 e dalla Legge 22 Maggio 1978, n°199.

Art. 14

Il quesito sottoposto a referendum si intende approvato se la maggioranza degli aventi diritto ha partecipato alla votazione e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli tra quelli validamente espressi.

L'esito della votazione referendaria richiedente atti deliberativi di attuazione è sottoposto al voto del Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

Ove intenda deliberare senza uniformarsi all'avviso degli elettori, il Consiglio Comunale ne indica espressamente i motivi.

CAPO III : NORME FINALI

Art. 15

Non è ammessa altra richiesta di referendum abrogativo per la stessa materia prima che sia trascorso un quadriennio dalla proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto al Capo II° del presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme contenute nella Legge 25 Maggio 1970 n° 352 e successive modificazioni e integrazioni.